



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Fondo Salario Accessorio - Anno 2024 - Art. 79 Ccnl 16/11/2022 "Disciplina delle Risorse Decentrate per il personale del comparto" - Costituzione Di Parte Variabile.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 02/11/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di commercio" ed, in particolare, gli articoli 13, comma 4, lettera a e 15;

VISTO lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 01/12/2022;

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 159 del 28/01/2024 avente ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate stabili per il personale del comparto - anno 2024: costituzione" con la quale ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 si è proceduto a costituire, limitatamente alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

PRECISATO che, pertanto, la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composta segnatamente dalle seguenti voci contrattuali:

- Art. 79, comma 1:

lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 127.549,60**
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 6.323,20**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 5.164,99**;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - per complessivi **€ 72.672,34**, comprensivi della quota del personale cessato nel corso dell'anno 2023 pari ad **€ 0,00**;
 - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: **€ 6.000,00**;
 - Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018: incremento per effetto riduzione risorse destinate alle p.o./e.q., pari ad **€ 275,00**;

lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 5.830,50**;

lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, per **€ 8.650,20**;

- Art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 pari complessivamente ad **€ 46.225,31**;

- Decurtazioni

- Art. 1, comma 236 della L. n° 208/2015, importo pari alle riduzioni

proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale, pari ad € 1.447,40;

e che per effetto di quanto sopra l'importo complessivo delle risorse di parte stabile del fondo anno 2024 ammonta ad € 277.243,26;

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 – PARTE STABILE		
RISORSE		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	Art. 67, c. 1 CCNL 21.5.2018	€ 127.549,60
INCREMENTO DI € 83,20 PER LE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015	Art. 67, c. 2, lett. a) CCNL 21.5.2018	€ 6.323,20
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018	€ 5.164,99
R.I.A. PERSONALE CESSATO ANNO 2023	Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.5.2018	€ 72.672,34
INCREMENTO PER EFFETTO RIDUZIONE RISORSE DESTINATE ALLE P.O./E.Q.	Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018	€ 275,00
INCREMENTO DI € 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018	Art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022	€ 5.830,50
IMPORTI CORRISPONDENTI A STABILI RIDUZIONI DELLO STRAORDINARIO	Art. 79, comma 1, lett. g) CCNL 16.11.2022	€ 6.000,00
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022	€ 8.650,20
DIFFERENZIALI STIPENDIALI TRA B3-B1 E TRA D3-D1	Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022	€ 46.225,31
DECURTAZIONI		
IMPORTO PARI ALLE RIDUZIONI PROPORZIONALI OPERATE, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2016, PER CESSAZIONI DI PERSONALE	Art. 1, comma 236 della L. n° 208/2015	€ 1.447,88
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2024		€ 277.243,26

RICHIAMATO l'art. 79, comma 2 e s.s. del CCNL 2019/2021 che dispone "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; [...]

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. [...]"

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta camerale n. 83 del 05/11/2024 avente ad oggetto "Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione contratto decentrato 2024" sono state espresse le linee di indirizzo in ordine alla costituzione della parte variabile del Fondo salario accessorio del personale del comparto;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

□ l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere

dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

□ l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RISCONTRATO che:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei

limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

- alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale;
- altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (DIFFERENZIALI PEO);

incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;

art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;

art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle E.Q., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti "complessivi" di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo

fondo retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti;

stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;

fondo del lavoro straordinario;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

VERIFICATO che il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è quantificato complessivamente in € **810.244,15**, per come di seguito rappresentato;

	Fondo dirigenza	Fondo Elevate qualificazioni	Fondo personale non dirigente	Fondo straordinario	Totale
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV	315.744,52	137.592,34	334.548,18	22.359,11	810.244,15

DATO ATTO che, con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, la Giunta, con la citata deliberazione n. 83 del 5 novembre 2024, ha autorizzato, valutate le condizioni legittimanti di eventuali integrazioni considerando le capacità e i vincoli di bilancio, i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia nonché, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del CCNL 16.11.2022, l'assenza di condizioni di dissesto/deficitarietà strutturale nel bilancio dell'Ente e di procedure di riequilibrio finanziario, le seguenti integrazioni al fondo anno 2024 che, per la parte variabile, viene così costituito:

art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997: € **12.879,33**;

art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, da riconoscere a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'ente per l'anno 2024: € **20.000,00**;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

art 79, comma 3, per l'importo pari ad € **2.336,42**, Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, che si ritiene di ripartire, come indicato dalla Giunta camerale facendo riferimento ai dati 2023, anno di prima costituzione dei fondi della Camera;

CONSIDERATO altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti - € **21.470,26** (cfr.: art. 80 comma 1);

risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 79 comma 2, lettera d) - € **15.408,18**;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile – ammonta ad € **72.094,19**, di cui € **39.214,86** escluse dal limite di ex art. 26, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione complessiva – di parte stabile e di parte variabile - delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € **349.337,45**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 – PARTE STABILE**RISORSE**

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	Art. 67, c. 1 CCNL 21.5.2018	€ 127.549,60
INCREMENTO DI € 83,20 PER LE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015	Art. 67, c. 2, lett. a) CCNL 21.5.2018	€ 6.323,20
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018	€ 5.164,99
R.I.A. PERSONALE CESSATO ANNO 2023	Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.5.2018	€ 72.672,34
INCREMENTO PER EFFETTO RIDUZIONE RISORSE DESTINATE ALLE P.O./E.Q.	Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018	€ 275,00
INCREMENTO DI € 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018	Art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022	€ 5.830,50
IMPORTI CORRISPONDENTI A STABILI RIDUZIONI DELLO STRAORDINARIO	Art. 79, comma 1, lett. g) CCNL 16.11.2022	€ 6.000,00
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022	€ 8.650,20
DIFFERENZIALI STIPENDIALI TRA B3-B1 E TRA D3-D1	Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022	€ 46.225,31
DECURTAZIONI		
IMPORTO PARI ALLE RIDUZIONI PROPORZIONALI OPERATE, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2016, PER CESSAZIONI DI PERSONALE	Art. 1, comma 236 della L. n° 208/2015	€ 1.447,88
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2024		€ 277.243,26

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 – PARTE VARIABILE		
RISORSE		
Risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	ARTICOLO 79 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. B)	€ 12.879,33
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	ARTICOLO 79 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. C)	€ 20.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 32.879,33
Risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	ARTICOLO 79 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. D)	€ 15.408,18
Importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in base alle capacità di bilancio, da ripartire tra il fondo risorse decentrate e il fondo per gli incaricati di Elevata Qualificazione (ex Fondo PO) sulla base degli importi relativi all'anno 2023. Il riferimento al 2021 viene postposto al 2023, primo anno di costituzione del Fondo del personale non dirigente della Camera e di destinazione delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato. Tale integrazione, decisa dalla Giunta nella misura massima, viene riconosciuta a decorrere dall'anno 2024. Monte salari 2018 = 2.045.523 euro 0,22% = 3.386,11 euro, da ripartire a Fondo risorse decentrate 2.336,42 euro e a Fondo incaricati di Elevata Qualificazione 1.049,69 euro	ARTICOLO 79 CCNL 16.11.2022 COMMA 3	€ 2.336,42
Eventuali risorse residue, di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti.	ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 1	€ 21.470,26
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€ 39.214,86
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 72.094,19

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma

2, del d.Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire:

Risorse fisse Fondo risorse decentrate soggette al limite	€ 206.496,94
Risorse variabili Fondo risorse decentrate soggette al limite	€ 32.879,33
Risorse destinate alle E.Q.	€ 137.592,34
Totale	€ 376.968,61
Decurtazioni	€ 1.447,88
Totale (nel rispetto del limite 2016)	€ 375.520,73
Limite 2016	€ 472.140,52
Risorse fisse Fondo risorse decentrate non soggette al limite	€ 72.194,20
Risorse variabili Fondo risorse decentrate non soggette al limite	€ 39.214,86
Totale	€ 486.929,79

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative o circolari interpretative;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 23/2023 di approvazione del Preventivo economico 2024 e la delibera della Giunta camerale n. 173/2023 di approvazione del Budget direzionale per l'esercizio 2024 ed i rispettivi aggiornamenti, con cui sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO che risulta già impegnata e pertanto non disponibile alla contrattazione alla data di costituzione del fondo la complessiva somma di **€ 205.334.50**, il cui utilizzo è così vincolato:

1. **€ 189.572,50** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. **€ 15.762,00** per indennità di comparto (quota a carico fondo);

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2023-2025, sottoscritto in data 20/12/2023;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

VISTI:

- il D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L. 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii., art. 40;
- il Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali stipulato il 16 novembre 2022, artt. 79 e 80 in merito alla costituzione e utilizzo del Fondo risorse decentrate;

DATO ATTO che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento dottor Giacomo Faustini;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e ss. del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, la Parte Variabile del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo di € **72.094,19**, di cui € **39.214,86** escluse dal limite di ex art. 26, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017, come da ALLEGATO A) alla presente determinazione;
- 3) Di dare atto che pertanto la costituzione complessiva del Fondo Risorse Decentrate relativo al Personale del Comparto – anno 2024, costituito ai sensi dell'art. 79, commi 1, 2 e ss. del CCNL Funzioni locali 16.11.2022 risulta complessivamente pari ad € **349.337,45**;
- 4) Di approvare la Relazione Tecnico finanziaria relativa al Fondo in oggetto, come da ALLEGATO B) alla presente determinazione;
- 5) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative o aggiornamenti;
- 6) Di dare atto che con la costituzione di parte stabile, operata con determinazione dirigenziale n. 159 del 28/03/2024 sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, incrementate per effetto dell'attribuzione di differenziali al personale per l'esercizio 2023, avvenuta con determinazione n. :
€ **189.572,50** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
€ **15.762,00** per indennità di comparto (quota a carico fondo);
- 7) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;

- 8) Di inviare la presente determinazione di costituzione del Fondo al Collegio dei Revisori dei conti, onde ottenerne parere, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr.*, *ex multis*, Circolare n. 20/2017);
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.)